

Società a responsabilità limitata**IL CONTROLLO CONTABILE NELLE S.R.L. ALLA LUCE DELLA RIFORMA
di Vincenzo Salafia**

Una delle questioni che la lettura e l'interpretazione delle regole contenute nel nuovo art. 2477 c.c. pongono, è quella di stabilire se il controllo contabile, nell'ipotesi in cui la s.r.l. sia tenuta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in quanto esercente il controllo su un'altra società, debba essere svolto da un collegio sindacale, oppure affidato ad un soggetto esterno (società di revisione). L'Autore, discostandosi da quella parte della dottrina secondo cui l'affidamento del controllo contabile ad una società di revisione è obbligatorio anche nelle s.r.l., ritiene che l'ingresso della società di revisione nell'esercizio della funzione del controllo contabile non possa essere legittimato dall'interpretazione letterale e logica delle norme e che, il collegio sindacale abbia la competenza tecnica necessaria per il controllo del bilancio consolidato.

Le disposizioni dell'art. 2477 c.c. nel testo riformato

In attuazione del criterio direttivo contenuto nell'art. 3, lett. h), della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, l'art. 2477, intitolato al controllo legale dei conti, dispone, al comma 1, che nelle società a responsabilità limitata l'atto costitutivo ha facoltà di istituire il collegio sindacale o di incaricare un revisore contabile per l'esercizio del controllo.

Al comma 2 e 3 dispone, inoltre, che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per la società per azioni o se per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 *bis*, il quale detta le condizioni per l'esercizio della facoltà di redigere nelle società di capitali il bilancio di esercizio nella forma abbreviata.

L'ultimo comma, infine dispone che "nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale".

La norma non contempla l'ipotesi dell'esercizio da parte della s.r.l. del controllo su altra società di capitali. Ipotesi questa, invece, menzionata nell'art. 2409 *bis*, ultimo comma, il quale, nel completare la disciplina dell'organo interno di controllo nella società per azioni, stabilisce che l'atto costitutivo può attribuire al collegio sindacale la funzione del controllo contabile, salvo che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso, la predetta facoltà viene soppressa e la società dovrà

limitare la competenza del collegio sindacale al controllo sulla gestione e attribuire quella relativa al controllo contabile alla società di revisione.

La prima questione che la lettura e l'interpretazione delle regole contenute nell'art. 2477 pongono riguarda la regolamentazione del controllo nelle s.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato, a norma dell'art. 25 D.P.R. n. 127/1991, dato che le predette regole non vi hanno provveduto.

Che nella società controllante, qualunque sia il tipo organizzativo, debba esserci un organo o altro soggetto preposti al controllo contabile è stabilito dall'art. 41 D.P.R. n.127/1991, il quale, al comma 3, stabilisce che il controllo sul bilancio consolidato è demandato agli organi o ai soggetti ai quali è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante.

Discende, quindi, da questa norma l'obbligo di ogni s.r.l., tenuta alla redazione di bilancio consolidato, di istituire il controllo contabile per assoggettarvi sia il proprio bilancio di esercizio sia quello consolidato, che la legge le impone di redigere.

Si può allora affermare che nella s.r.l., oltre che nei casi previsti dall'art. 2477, il collegio sindacale deve essere istituito anche in quello caratterizzato dal fatto che la società, a prescindere dalle sue dimensioni capitalistiche o patrimoniali, in conseguenza del controllo esercitato su un'altra, è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'utilizzo del citato art. 41 D.P.R. n. 127/1991, tuttavia, consente solo di integrare la previsione dell'art. 2477 relativa alla costituzione obbligatoria del collegio sindacale nella s.r.l., senza consentire di sostituire al collegio predetto la società di revisione. La norma speciale, infatti, pur dettata in un contesto legislativo nel quale la società di revisione era prevista come strumento del controllo contabile sulle società quotate nei mercati regolamentati (cfr. art. 1 D.P.R. n. 136/1975), affida il controllo sul bilancio consolidato all'organo o al soggetto che nella società tenuta a redigerlo esercita la funzione del controllo contabile.

Ne consegue che l'allargamento dei casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, previsti dall'art. 2477, non comporta automaticamente la sostituzione del collegio sindacale con la società di revisione.

Il controllo contabile nella s. r.l. tenuta alla redazione di bilancio consolidato

La risoluzione della prima questione ne fa nascere un'altra, di più difficile soluzione.

Si tratta di stabilire se, in base alla volontà del legislatore della riforma, il controllo dei conti nella s.r.l., nell'ipotesi del suo obbligo di redigere il bilancio consolidato in quanto esercente il controllo su altra società, debba essere svolto da un collegio sindacale, quale parte dell'organizzazione societaria, ovvero debba essere affidato ad un soggetto esterno e, più precisamente, ad una società di revisione.

Sopra ho dimostrato come nell'ordinamento precedente l'art. 41 D.P.R. n. 127/1991 non imponeva alle società controllanti, tenute alla redazione del bilancio consolidato, di sostituire il proprio organo sindacale di controllo con altro soggetto.

Il dubbio, dopo la riforma, nasce dal fatto che il quarto e ultimo comma dell'art. 2477 c.c. prevede l'applicazione delle norme relative alla società per azioni nei casi in cui sia obbligatoria l'istituzione del collegio sindacale in seno alla s.r.l.

Non è chiara la funzione di questo richiamo.

Si potrebbe affermare che l'applicazione delle norme sulla società per azioni riguarda la nomina del collegio sindacale oppure i casi in presenza dei quali il secondo e terzo comma dell'articolo ne impongono la nomina.

La prima interpretazione condurrebbe a ritenere che le norme, alle quali si rinvia, abbiano la funzione di colmare la lacuna relativa ai requisiti dei sindaci, al procedimento relativo alla nomina e alla revoca, alla determinazione del compenso, agli effetti della rinuncia e della morte dei sindaci, alla determinazione della competenza.

La seconda potrebbe condurre a sostituire le norme della società per azioni a quelle molto scarse contenute nell'art. 2477, con l'effetto di trapiantare nel tessuto normativo della s.r.l. tutta la complessa disciplina legislativa riguardante il controllo nella società per azioni.

A me sembra, però, che questa seconda interpretazione non sia sostenibile, perché sembra basata sulla riconosciuta inutilità delle regole dettate dall'art. 2477. Se, invero, le norme della società per azioni dovessero applicarsi nelle ipotesi di grandi dimensioni capitalistiche o patrimoniali della s.r.l., si dovrebbe cancellare la regola contenuta nel secondo e terzo comma, secondo la quale nelle predette ipotesi si deve nominare un collegio sindacale. Se l'interpretazione fosse corretta, si dovrebbe imputare al legislatore della riforma il difetto di aver contemporaneamente disposto l'obbligo della nomina del collegio sindacale in casi espressamente previsti e quello di non tener conto

della imposizione fatta e di riferirsi a norma diversa, quella della società per azioni, per sapere come comportarsi nei predetti casi.

Se queste osservazioni sono persuasive, ed a me lo sembrano, si deve allora risolvere il dubbio, di cui si sto parlando, nel senso che il richiamo delle norme sulla società per azioni ha solo la semplice funzione di completare la regola che impone l'istituzione del collegio sindacale nell'organizzazione della s.r.l. nei casi espressamente previsti e, aggiungo io, anche in quello non previsto ma individuato mediante l'interpretazione sistematica.

In altre parole, il legislatore della riforma, dopo aver imposto la costituzione del collegio sindacale in ipotesi determinate, avrebbe dovuto anche regolarne la formazione e il funzionamento; invece di provvedervi con regole specifiche, che avrebbero appesantito il relativo istituto, ha preferito rinviare alle norme sulla società per azioni con l'evidente finalità di completare appunto l'istituto del collegio sindacale nella s.r.l.

Il fondamento della tesi che riserva il controllo al collegio sindacale

Se la conclusione esposta viene accettata, si dovrà riconoscere che l'applicazione delle norme sulla società per azioni in tema di collegio sindacale nella s.r.l. ha un limite, costituito appunto dal fatto che ciascuna delle predette norme dovrà riguardare esclusivamente la nomina e il funzionamento del collegio sindacale.

Il limite non consente di applicare un'altra norma propria dell'ordinamento relativo alla società per azioni e, precisamente, quella che impone l'affidamento del controllo contabile ad una società di revisione nel caso in cui la società per azioni sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Questa norma non riguarda la nomina e il funzionamento del collegio sindacale, ma la sua sostituzione con una società di revisione, sostituzione questa non prevista dall'art. 2477 e, quindi, non compresa fra i casi che giustificano l'applicazione delle regole relative al funzionamento della società per azioni.

D'altra parte, nella società per azioni il controllo, complessivamente considerato, costituisce una funzione che deve essere svolto alternativamente dal collegio sindacale o dalla società di revisione. In questa cornice, la scelta legislativa di imporre la società di revisione anche nelle società che, non ricorrendo al mercato del capitale di rischio,

potrebbero attribuire il controllo contabile al collegio sindacale, rappresenta l'utilizzo di una alternativa che l'ordinamento della società per azioni in via generale prevede.

Nella s.r.l., invece, l'alternativa legislativa fa perno sul collegio sindacale e sul revisore contabile, come viene previsto nel primo comma dell'art. 2477. Se si dovesse, con riferimento alla s.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato, optare per il necessario affidamento del controllo contabile alla società di revisione si finirebbe per includere nell'ordinamento della s.r.l. un'alternativa ad essa estranea.

L'ingresso della società di revisione nell'esercizio della funzione del controllo contabile nella s.r.l. non mi sembra, dunque, che possa essere legittimato dall'interpretazione letterale e logica delle norme sopra considerate.

Si potrebbe, forse, allora tentare di cercare la legittimazione in un'altra fonte e, cioè, nell'applicazione analogica dell'art. 2409 *bis*, sopra citato. Ma, questo percorso interpretativo è impedito dal fatto che l'interpretazione dell'art. 2477 non pone in evidenza una lacuna, in quanto regola anche il caso in cui la s.r.l. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nel senso che questo caso arricchisce la casistica dell'articolo ma non anche la strumentazione del controllo.

Lo stesso art. 2409 *bis*, ultimo comma prevede l'obbligo di affidamento del controllo contabile ad una società di revisione come un limite della facoltà generale, riconosciuta alle società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, di affidare il predetto controllo al collegio sindacale. Introdurre nella disciplina della s.r.l. questo limite alla regola generale, secondo cui nelle s.r.l., se è obbligatorio il controllo, questo deve essere attribuito al collegio sindacale, rappresenterebbe un ingiustificato contrasto della volontà legislativa, la quale, sebbene non cristallina, è tuttavia sufficientemente ricostruibile.

Nemmeno l'esigenza di affidare il controllo sul bilancio consolidato a soggetti dotati di specifica competenza tecnica potrebbe giustificare l'ingresso della società di revisione fra i controllori contabili della s.r.l. L'art. 2397 c.c., che si applica alla s.r.l. grazie al rinvio che alle norme della società per azioni fa l'ultimo comma dell'art. 2477, dispone che almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, con l'effetto che fra i sindaci in ogni caso deve essere compreso almeno un soggetto fornito di specifica competenza contabile. Il

collegio sindacale, dunque, possiede la competenza tecnica necessaria per il controllo del bilancio consolidato.

Controllo che, d'altra parte, consisterà soprattutto nella verifica della regolarità delle operazioni tecniche compiute dalla controllante nell'accorpate i dati del proprio bilancio di esercizio con quelli del bilancio proprio della società controllata. Verifica che richiede in chi la esegue la conoscenza delle regole contabili relative, che certamente non manca nel collegio sindacale, come già detto.

La contraria opinione di una parte della dottrina

La conclusione alla quale sono pervenuto, applicando le regole dell'interpretazione che l'ordinamento generale contiene e condividendo l'opinione di una parte della dottrina¹, è però contrastata dalla tesi secondo cui l'affidamento del controllo contabile alla società di revisione è obbligatorio anche nella s.r.l., a prescindere dalle sue dimensioni capitalistiche o patrimoniali, se tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Al riguardo, Rordorf², in verità, sostiene la tesi con molta cautela, giustificata dal fatto che manca un appiglio normativo sicuro e il risultato interpretativo, al quale giunge, si fonda essenzialmente sul necessario (o auspicato) riconoscimento di simmetria fra il regolamento della fattispecie contenuto nell'ordinamento della s.p.a. (art. 2409 *bis*, ultimo comma) e quello mancante ma indispensabile che occorre ricostruire per la s.r.l.

In altre parole, a me pare che l'illustre Autore, con il quale mi trovo sempre in sintonia, se ho ben capito il suo pensiero, fa applicazione della disciplina contenuta nelle norme della società per azioni intendendo il richiamo delle regole sulla società per azioni, contenuto nell'art. 2477 c.c., come richiamo di tutte le norme relative al controllo contabile della società per azioni e non soltanto di quelle attinenti alla costituzione, revoca e funzionamento del collegio sindacale. Non mi è chiaro, tuttavia, se la ragione di questa applicazione sia l'analogia o la diretta attinenza delle norme alla fattispecie.

Penso di aver sopra chiarito il mio pensiero, fondamentalmente ancorato all'opinione secondo cui quel richiamo ha una funzione strumentale per completare la norma che impone la nomina del collegio sindacale. Penso anche di aver adeguatamente motivato l'impossibilità dell'applicazione analogica dell'art. 2409 *bis*, ultimo comma, della quale

¹ In tale senso, cfr. Cavalli, *Il controllo legale dei conti nelle società a r.l.*, in *Giur. comm.*, n. 6, 2003, 710 ss.

² Cfr. Rordorf, *I sistemi di amministrazione e di controllo nella nuova s.r.l.*, in questa *Rivista*, n. 5, 2003, 664 ss., in particolare, 671 s.

riconosco che non esiste menzione nel lavoro di Rordorf, anche se l'ho indotta dall'accenno secondo cui in presenza, nella s.r.l., di condizioni di fatto simili o uguali a quelle della società per azioni si dovrebbe elaborare un medesimo trattamento normativo, con riferimento al controllo esercitato dalla s.r.l. su altra società.

Concordo con Rordorf nel dire che sarebbe stato opportuno unificare la disciplina del controllo contabile nelle società di capitali, compresa quella a responsabilità limitata, nel caso del loro obbligo di redigere il bilancio consolidato e imporre, così, alle controllanti l'obbligo di affidare il controllo sui propri documenti contabili ad una società di revisione, atteso che il legislatore mostra di nutrire verso la categoria delle società di revisione una fiducia maggiore di quella riservata al collegio sindacale. Ma questa mia concordia con Rordorf non può spingermi fino al punto di trascurare gli argomenti sopra esposti, la cui forza dipende anche dal fatto che il legislatore della riforma, in fedele osservanza dei criteri direttivi della legge delega, ha voluto diversificare, il più possibile e fin dove possibile, la disciplina della s.r.l. da quella propria della società per azioni. In questa opera di diversificazione comprendo anche il trattamento del controllo contabile, la cui diversità nell'ordinamento della s.r.l. non dà luogo, a mio modesto avviso, a discrasie di sistema che si traducano in insufficiente tutela degli interessi considerati.